

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA -

SEZIONE TERZA BIS

RGN 6906/2022

Udienza del 06.12.2022

Nella causa promossa da:

GLORIA GASPERONI – ricorrente – Avv.ti Moschini e Casadio

CONTRO

**Ministero dell’Istruzione + Avvocatura Generale dello Stato +
Commissione Giudicatrice dell’Ufficio Scolastico regionale per
l’Emilia Romagna.**

**MEORIA DI REPLICA NELL’INTERESSE DELLA
RICORRENTE SIGNORA GLORIA GASPERONI**

Per la signora GLORIA GASPERONI, nata a [REDACTED],
(C.F. [REDACTED]) e residente in [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in 48121
Ravenna, Via Castel San Pietro n. 13, presso lo studio professionale
dell’Avv. Chiara Casadio del foro di Roma (C.F.:
CSDCHR84B51H199B – PEC: avvocatiroma.chiaracasadio@pec.it) e
della società tra professionisti Avv.ti Danilo Manfredi, Federica
Moschini, Monica Minguzzi, Giorgia Toschi e Debora Randi s.t.a.-s.t.p.,
e per essa l’Avv. Federica Moschini (C.F. MSCFRC69H51H199J –PEC:
federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu) chela rappresentano,
assistono e difendono, anche disgiuntamente fra loro, in forza di procura

allegata al ricorso in epigrafe già depositata.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F.:80185250588)-in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma in 00153 Viale Trastevere n. 76/A, all'indirizzo PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST;
all'indirizzo PEC: urp@postacert.istruzione.it, ex art. 28 DL. 76/2020, dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), perché non inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST;

con domicilio *ex lege* presso **l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)** con sede in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST.

E CONTRO

Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 2022 bandito con Decreto n. 23 del 05.01.2022, in persona del legale rappresentante, costituita con Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e ss. del decreto ministeriale 09.11.2021 n. 326, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F.: 80062970373) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Bologna – Via De' Castagnoli n. 1, all'indirizzo PEC: drer@postacert.istruzione.it, estratto, ex art. 28 DL. 76/2020, dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), perché non inserito nel Registro

delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST.

PREMESSO

- che in data 27.05.2022 la scrivente difesa, in nome e per conto della ricorrente signora Gloria Gasperoni, notificava tramite posta certificata (pec) ricorso ex art. 40 C.P.A. con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 C.P.A. ed istanza cautelare collegiale ex art. 55 C.P.A. avverso e per l'annullamento dell'esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado **(Decreto n. 499 del 21 Aprile 2020)** e disposizioni modificative ai sensi dell'art. 59 comma 11 D.L. 25 Maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106 e conseguente riconoscimento della correttezza della risposta fornita dalla ricorrente alla domanda n. 8, nonché l'assegnazione di n. 2 punti con la conseguente ammissione alle prove orali di predetto Concorso Pubblico;
- che predetto ricorso avente RGN 6906/2022, veniva depositato in data 16.06.2022;
- che Codesto Tribunale, il 17.06.2022, emanava decreto cautelare numero 3856/2022 con il quale respingeva l'istanza e fissava udienza in Camera di Consiglio per il giorno 12.07.2022;
- che, né nelle memorie di costituzione né all'udienza del 12.07.2022 è stato contro dedotto od eccepito alcunché dalla parte resistente circa i motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente ed in relazione alla

documentazione depositata dalla stessa a sostegno delle proprie ragioni.

(Con sostanziale acquiescenza alle ragioni dedotte dalla ricorrente).

Si rammenta in particolare come la ricorrente abbia dedotto tra i motivi di ricorso la correttezza della risposta data dalla medesima alla domanda n. 2 della prova scritta a risposta multipla, ponendo a corredo delle ragioni che ha inteso vantare in giudizio la seguente documentazione:

- parere del Professore Ferretti del Liceo Cantonale
- pubblicazione del manuale di testo per l'anno scolastico 2015-2016 ad opera del Professore Ferretti (doc. n. 7 allegato al ricorso in epigrafe);
- che, successivamente, in data 18.07.2022, veniva depositata ordinanza collegiale n. 10144/2022 con la quale il Tribunale adito ha disposto il compimento dell'incombente istruttorio de quo in capo all'Amministrazione (interlocutoria) rinviando all'udienza del 06.12.2022 alle ore 09:15, assegnando a tale scopo all'Amministrazione resistente termine di giorni 60 per compiere una relazione;
- che in data 09.08.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna emesso il provvedimento con cui dava avviso del calendario di ripresa delle prove orali per la scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (provvedimento che si deposita unitamente al presente atto). Si chiedeva pertanto, anticipazione di udienza.
- Che, **in data 19.10.2022, controparte depositava le proprie deduzioni tardivamente non rispettando il termine perentorio di n. 60 giorni** concesso dall'III.mo Tribunale Adito mediante ordinanza emessa in data 18.07.2022, con la quale disponeva incombenza probatorio de quo in

capo all'Amministrazione.

Pertanto si chiede lo stralcio delle deduzioni tardivamente depositate.

Inoltre, stante predetta tardività appare mettere in evidenza come le deduzioni di controparte siano del tutto infondate ed erronee, sia in fatto che in diritto, in quanto prive di qualsivoglia prova fondata ed in contrasto con autorevole pubblicazione relativa all'esatto quesito in oggetto.

Nel merito, occorre precisare che il ricorso presentato nell'interesse della signora Gasperoni, si basa su prova inversa fondata preesistente al "fatto" impugnato ovvero, il quesito n. 8 concernente un estratto di testo "La Lupa" di Giovanni Verga di seguito riportato: *"Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla -. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati all'altare di Santa Agrippa. Perché la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltare messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servi di Dio, aveva perso l'anima per lei".* "Come definiamo il punto di vista che orienta questa narrazione?"

A tale quesito l'Amministrazione ha indicato n. 4 risposte multiple: la risposta data dalla ricorrente è stata la lettera d) ovvero, "*Narrazione a focalizzazione zero*", risposta considerata errata per la quale non sono stati assegnati n. 2 punti (punti mancanti al raggiungimento della soglia minima di 70 su 100 per accedere, poi, alle prove orali) in quanto, secondo il sistema di correzione, la risposta corretta risulta quella indicata con un asterisco accanto alla lettera b), ossia "*Narrazione a focalizzazione esterna*".

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio per tale risposta corretta (n. 2 punti) ha comportato l'illegittima esclusione della signora Gasperoni dall'elenco degli ammessi alle prove orali. **A causa dell'erronea mancata corresponsione di tali 2 punti, infatti, la ricorrente ha totalizzato un punteggio pari a 68, mentre se tale risposta fosse stata correttamente conteggiata, la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio minimo per poter essere ammessa alle prove orali (pari a 70 punti).**

Quindi risulta evidente che la prova di resistenza nell'interesse della ricorrente sia fornita da predetta circostanza, in quanto i candidati che ottengono un punteggio minimo di n. 70 punti, sono ammessi alle prove orali, costituendo tale condizione l'unica prevista dal bando.

Bene, prova inversa fondata preesistente al fatto, risulta essere il manuale di testo redatto dal Professore Ferretti del Liceo Cantonale per l'anno scolastico 2015-2016, in cui afferma proprio per il Verga e nello specifico sull'intero racconto "La Lupa" di G. Verga che: "è

narrato da un narratore esterno e la focalizzazione è prevalentemente zero... “... visto che il narratore conosce tutto e dà anche giudizi sui personaggi (ad esempio righe 6 – 7: “sola come una cagnaccia”)”. Tale affermazione si basa su uno studio ed una preparazione di fatto e non su una semplice considerazione personale di parte basta su mera discrezionalità priva di ogni valenza probatoria ai fini di un procedimento; considerazione vantata da controparte con le proprie deduzioni tardive.

Non ultimo, si ricordano altresì le nozioni di focalizzazione previste in tutti i testi scolastici e didattici:

1- focalizzazione esterna, ove il narratore è rigorosamente esterno e si limita ad osservare imparzialmente ed impassibilmente i fatti, gesti, le azioni, i dialoghi dei personaggi, rappresentandoli in modo oggettivo, come se presentasse al lettore la sequenza di un film, senza esprimere giudizi e senza assumere il punto di vista dei personaggi;

2- focalizzazione interna, attraverso la quale il narratore dice ciò che vede, pensa, sente e giudica il personaggio di cui adotta il punto di vista. In questo caso il narratore risulta essere interno e racconta ciò che sa o vede. Tale focalizzazione a sua volta può suddividersi in: fissa (quando risulta essere sempre la stessa per tutta la narrazione); variabile (quando il narratore adotta in successione il punto di vista di più personaggi); multipla (quando il narratore adotta simultaneamente i punti di vista di diversi personaggi relativamente ad uno stesso evento).

3- Focalizzazione zero, ove il narratore esterno è onnisciente, mostra di sapere tutto della storia, di saperne più dei personaggi e sembra dirigere

come fosse un regista di un film. Il narratore è in grado quindi di giudicare eventi e personaggi da un punto di vista superiore.

Per scrupolo difensivo, la ricorrente sottolinea come in ogni caso non sussista alcuna violazione del principio di discrezionalità della valutazione da parte dell'Amministrazione, in quanto come illustrato si verte in ambito di prove mediante quiz a risposta multipla (nelle quali vige il principio di non equivocità e chiarezza della risposta) e, pertanto, la ricorrente, oltretutto, fornisce prova documentazione preesistente alla realizzazione della prova circa la fondatezza della risposta data al quesito n. 8 dalla stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contrariisreieictis,

- Dichiarare inammissibili per tardività le deduzioni depositate da controparte, stante il termine perentorio di n. 60 giorni, concesso mediante ordinanza emessa in data 18.07.2022, con la quale disponeva incumbente probatorio *de quo* in capo all'Amministrazione;

in via subordinata, disattendere il contenuto delle deduzioni avversarie e per l'effetto, come richiesto attraverso il ricorso in epigrafe, accertare e dichiarare l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché dell'illegittima esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del suddetto concorso e della risposta alla domanda n. 8, per le ragioni sopra esposte; e per l'effetto, assegnare alla signora Gasperoni n. 2 punti per la risposta alla domanda n. 8 e, conseguentemente, ammettere la stessa alle

prove orali eventualmente con commissione *ad hoc* qualora fossero già terminate.

- con ogni più ampia riserva.
- con vittoria di spese e compensi professionali.

Ravenna, 02.12.2022

Avv. Chiara Casadio

Avv. Federica Moschini